



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

**SETTORE IV - V: Territorio-SUAP/Sportello Unico del
Territorio e
mezzi Pubblicitari / Urbanistica/Edilizia/Lavori
Pubblici, Patrimonio, Demanio e Ambiente
Servizio Beni Immobili, Gestione e Valorizzazione del
Patrimonio, Demanio Marittimo ed Espropri**

REGISTRO DELLE ORDINANZE DIRIGENZIALI E ATTI ASSIMILATI

ORDINANZA N. 123 DEL 07/05/2021

OGGETTO:	ORDINANZA	BALNEARE	N.	1/2021
INTEGRATIVA DELL'ORDINANZA BALNEARE REGIONALE N. 1/2019 (TESTO VIGENTE) COSÌ COME TEMPORANEAMENTE INTEGRATA DALLA ORDINANZA BALNEARE REGIONALE STRAORDINARIA PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEL CORONAVIRUS N. 1/2021.				

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 31 Maggio 2002 n° 9, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n° 468 del 06 Marzo 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2° della L.R. n° 9/2002" ed in particolare il Paragrafo 3.1.1.;

Vista l'Ordinanza Balneare Regionale n° 1/2019, così come modificata con determinazione del Responsabile del Servizio Turismo e Commercio n. 6232/2021 del 09/04/2021;

Che la sopra richiamata Ordinanza Regionale prevedono la possibilità, per le Amministrazioni comunali competenti per territorio, rispetto ai sopracitati punti, una diversa disciplina della materia;



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020;

Vista l'Ordinanza balneare straordinaria per il contenimento degli effetti del Coronavirus 1/2021 approvata con determina regionale n. 6236 del 9.4.2021;

Sentite le associazioni di categoria appartenenti alle Organizzazioni Sindacali più rappresentative del settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori, per quanto di rispettiva competenza;

Fatto salvo quanto previsto con Ordinanza Sindacale sulla disciplina in materia di ospitalità di animali domestici in spiaggia e fatte salve le disposizioni comunali in materia di orari per gli stabilimenti balneari per l'anno in corso;

Richiamato altresì il Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 156 del 26/11/2009, esecutivo ai sensi di legge, che fa divieto di esercitare l'attività di commercio ambulante sulla fascia costiera demaniale;

Richiamato altresì il Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e il Regolamento per l'esercizio delle attività di stabilimento balneare approvato con delibera di Consiglio Comunale 17 del 27/03/2013;

Viste le Ordinanze dall'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Porto Garibaldi, n. 33/2017, riguardante il regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Garibaldi e l'Ordinanza n. 29/2017 del 28/04/2017 della Capitaneria di Porto di Ravenna disciplinante i limiti di navigazione rispetto alla costa.

Preso atto dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 16/2018 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Porto Garibaldi;

Visto il Codice della Navigazione, e il del relativo Regolamento di Esecuzione nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori;

Visto il D.Lgs. n°267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

Visto lo Statuto Comunale;



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

ORDINA

Quanto segue:

Tutti i gestori e clienti di stabilimenti balneari e tutti i fruitori delle spiagge libere dovranno attenersi scrupolosamente al Protocollo di cui all'allegato 6 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82/2020 come modificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 31.3.2021 per quanto attiene il rispetto dei criteri di distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento.

Ad integrazione dell'Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019 nel testo vigente, così come modificata ed integrata dall'Ordinanza balneare straordinaria per il contenimento degli effetti del Coronavirus n. 1/2021 e nel rispetto della normativa nazionale e regionale emanata per l'emergenza sanitaria legata alla sindrome da COVID-19, ordina di osservare inoltre i sottoelencati comportamenti:

ART. 1

Divieti di accesso in spiaggia durante le ore notturne

Nelle ore di chiusura notturna dello stabilimento balneare è vietato agli estranei permanere nelle aree in concessione dedicate all'ombreggio ed alle attrezzature di spiaggia.

Per la stagione balneare estiva 2021, è consentito inibire l'accesso notturno agli stabilimenti balneari con strutture provvisorie e di facile rimozione, ove il possibile accesso di persone nelle ore notturne possa pregiudicare il mantenimento dei livelli di sicurezza delle misure anticovid, ai sensi dell'art. 3, comma 2 ordinanza balneare straordinaria per il contenimento degli effetti del Coronavirus 1/2021.

E' vietato l'accesso in spiaggia dalle ore 01:00 alle ore 05:00 del mattino ad eccezione dei proprietari di porzioni di arenile dei titolari delle concessione e/o dei gestori delle attività balneari, dei loro dipendenti(o personale dagli stessi autorizzati) e dei soggetti in possesso di apposita autorizzazione, dei soggetti fruitori delle attività autorizzate oltre detto orario ed in occasione di manifestazioni realizzate direttamente o autorizzate/assentite dall'Amministrazione Comunale,



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

ART. 2

Zona di mare riservata alla balneazione

L'ampiezza della zona di mare riservata alla balneazione è fissata in metri 300 di distanza dalla riva, mentre nella fascia di mare per una distanza di 500 metri dalla costa è vietato l'attraversamento a motore e/o a vela, se non all'interno degli appositi corridoi di atterraggio. Sono inoltre vietati la sosta e l'ormeggio di qualsiasi imbarcazione o natante, come disposto dall'Ordinanza n. 29/2017 del Capo del Compartimento Marittimo di Ravenna.

ART. 3

Divieti di balneazione

L'ampiezza della zona di mare riservata alla balneazione è fissata in metri 300 di distanza dalla riva, salvo i divieti di cui all'art. 3 dell'Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019. E' vietata la balneazione, per motivi di pubblica sicurezza, in considerazione della natura dei fondali, in tutto il Canale Logonovo e alla foce - ambo i lati di Lido degli Estensi e Lido di Spina - per un raggio di metri 50 (cinquanta), è vietata altresì la balneazione nel canale navigabile submarino di accesso al porto di Goro per il Lido di Volano.

Si vieta la balneazione oltre le barriere frangiflutti presenti nei Lidi di Porto Garibaldi, Scacchi, Pomposa e Nazioni. Detto divieto però non riduce in alcun modo l'ampiezza della zona di mare riservata alla balneazione e inibita alla navigazione, fatto salvo quanto disposto all'art. 2 della presente Ordinanza.

ART. 4

Fascia di spiaggia destinata al libero transito

La fascia di spiaggia (battigia) destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso, è fissata in minimo metri 3 (tre) nelle zone dei Lidi di Volano, delle Nazioni, di Pomposa e degli Scacchi, in quanto aree soggette a fenomeni di forte erosione, ed in minimo metri 5 (cinque) nelle restanti zone balneari.



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

Locatori di imbarcazioni - ombreggio

I concessionari per l'attività di locazione di imbarcazioni e natanti, possono provvedere alla sostituzione degli ombrelloni utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di che trattasi, con gazebo aperti, uno per ogni punto di noleggio, purché le loro dimensioni non superino i 10 mq.

L'esercizio di detta attività dovrà essere svolto in conformità ai disposti dell'ordinanza n. 33/2017 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Porto Garibaldi e delle ordinanze sindacali emanate in materia.

Accesso degli animali

E' vietato condurre o far permanere sulla spiaggia qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cine-operatori, fatto salvo quanto previsto all'art. 4 punto 1 lett. j) dell'Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019 e quanto disciplinato con apposita Ordinanza in materia di ospitalità di animali domestici in spiaggia nei tratti di arenile in concessione, stabilendo che le aree individuate dovranno essere opportunamente delimitate, attrezzate, segnalate previa SCIA al Comune di Comacchio.

Per quanto attiene l'eventuale accesso ed utilizzo di alcuni tratti di spiaggia libera per la libera fruizione con animali domestici, si rimanda a specifica ordinanza comunale.

Un tratto di spiaggia libera adiacente al Canale Logonovo, da individuarsi, sul versante Lido degli Estensi, potrà essere destinato ad attività di prevenzione, controllo, scuola ed educazione cinofila da effettuarsi a mezzo di unità cinofile e ciò durante la vigente stagione balneare.

Tali aree sono riservate esclusivamente alle Associazioni di Volontariato che ne facciano richiesta e successivamente autorizzate dal Comune di Comacchio, purché dimostrino una capacità operativa adeguata all'attività da realizzare e di essere in grado di cooperare con l'Ente Pubblico nell'assolvimento dei compiti di loro competenza. Tali Associazioni potranno accedervi con le proprie unità cinofile allo scopo di preparare tali unità al brevetto di salvataggio in mare e contestualmente fare opera di prevenzione e controllo in questi tratti di spiaggia molto pericolosi. L'area dovrà essere appositamente delimitata, esclusivamente nelle giornate autorizzate, con paletti di colore rosso uniti tra loro con una catena o cima di colore arancione ed attrezzata con le indicazioni dell'orario di utilizzo. La pulizia dell'area sarà a carico dell'Associazione di Volontariato.



Sorvolare le spiagge

E' vietato sorvolare le spiagge e gli specchi acquei limitrofi con qualsiasi tipo di velivolo, compresi i droni.

ART. 5

Forme di segnalazione

BANDIERA GIALLA - Indicante misure di sicurezza in presenza di raffiche di vento. Tale condizione comporta le seguenti prescrizioni:

- Chiusura degli ombrelloni nel caso in cui questi ultimi non siano dotati dei dispositivi di ancoraggio previsti;
- Divieto di allontanarsi dalla battigia verso il mare con materassini, canotti, salvagenti e gonfiabili in genere;
- Divieto di noleggio di pedalò ed imbarcazioni a remi (piccoli natanti).

L'esposizione della bandiera gialla, dovrà sempre essere abbinata all'esposizione della bandiera rossa o bianca al fine di rispettare l'Ordinanza di sicurezza balneare n. 16/2018 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Porto Garibaldi.

Il salvamento per le piscine regolarmente posizionate all'interno delle aree concessionate è disciplinato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1092/2005 e dal vigente Regolamento Comunale di Igiene Pubblica (*Il Titolare dello stabilimento balneare può assumere personalmente l'incarico di responsabile della piscina, addetto agli impianti tecnologici e assistente bagnanti. La presenza dell'assistente bagnante può non essere obbligatoria nelle strutture ricettive ad uso esclusivo degli ospiti e dei clienti della struttura stessa, purché in presenza delle seguenti condizioni:*

- *piscina con vasca inferiore a 100 mq e profondità non superiore a 140 cm;*
- *almeno due lati del bordo vasca libero da ostacoli;*
- *vigilanza adeguata anche con idonei sistemi di controllo e/o di allarme da postazione presidiata; nel caso in cui la vigilanza non sia continuativa i frequentatori devono essere informati; negli orari di chiusura vanno adottati accorgimenti idonei ad impedire agli utenti l'accesso alla piscina."*
- *presenza di personale addetto ad interventi di pronto soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente, prontamente disponibile durante le ore di apertura della piscina. Nelle piscine rientranti nelle condizioni sopra riportate e che non hanno l'assistente bagnanti, le modalità organizzative della*



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

vigilanza e le procedure di intervento devono essere indicate nel piano di autocontrollo).

Svolgimento del servizio di salvataggio

I servizi di soccorso e salvataggio, svolti sia in forma individuale che mediante piani collettivi di salvataggio, sono assicurati dal 29 maggio al 12 settembre 2021, ai sensi dell'Ordinanza Regionale n. 1/2019 nel testo vigente con i sotto riportati orari:

Giugno/Settembre dalle ore 09,30 alle ore 18,30;

Luglio/Agosto dalle ore 09,30 alle ore 19,00.

Ai responsabili del Servizio Individuale o del Servizio del Raggruppamento è data facoltà di interruzione o di parziale disattivazione del servizio di salvamento, per la consumazione del pasto e per il recupero psico-fisico degli addetti al salvamento, nei limiti delle fasce orarie sotto riportate:

Giugno/Settembre dalle ore dalle ore 13,00 alle ore 14,30;

Luglio/Agosto dalle ore 13,00 alle ore 15,00.

L'eventuale assenza del Servizio di Salvataggio deve essere segnalata con l'esposizione della BANDIERA ROSSA ai sensi dell'ordinanza di sicurezza balneare emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo n. 16/2018 art. 3 punto 3.5.

Il corridoio di arenile fronte mare antistante le postazioni di salvataggio deve essere lasciato obbligatoriamente libero da ogni impedimento all'accesso al mare.

ART. 6

Disciplina del commercio e delle scuole di vela e di nuoto

Fatto salvo quanto prevedono le normative riguardanti la regolamentazione del Commercio e delle Scuole di Vela e di Nuoto, in premessa richiamate, ed in particolare l'Ordinanza n. 33/2017, emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Porto Garibaldi, è posto l'obbligo al titolare di attività di scuola di nuoto, vela, ginnastica in acqua o similari di munirsi di polizza assicurativa R.C.T..

Disciplina dell'esercizio del kitesurf

Fatto salvo quanto previsto dall'Ordinanza dall'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Porto Garibaldi n. 33/2017, con particolare riferimento al Capo VIII artt. 16, 17, 18 e 19, le aree per l'esercizio dell'attività di kitesurf verranno individuate con apposita ordinanza integrativa nel caso



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

in cui pervengano istanze di interesse da parte di associazioni, per l'esercizio di detta attività, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza balneare straordinaria per il contenimento degli effetti del Coronavirus n. 1/2021.

ART. 7

Disposizioni particolari per le aree in concessione per strutture o stabilimenti balneari

Per la stagione balneare estiva 2021, al fine di privilegiare l'allocazione dell'area di somministrazione all'aperto e di promuovere e favorire altresì il maggiore distanziamento tra i tavoli, è consentito il posizionamento di tavoli e dei relativi sistemi di ombreggio, anche temporaneo, nelle cd. aree polifunzionali, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera f) dell'ordinanza balneare straordinaria per il contenimento degli effetti del Coronavirus n. 1/2021;

Ai sensi delle ordinanze regionali di cui in premessa e in considerazione dell'emergenza sanitaria e dei protocolli di sicurezza vigenti, nella fascia riservata all'ombreggio deve essere perseguito il maggior distanziamento possibile tra gli ombrelloni posizionati sulla spiaggia, e comunque nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra le file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di mq. 12 a paletto (la distanza dei paletti tra ombrelloni e file non potrà comunque essere inferiore a ml. 3,00). Le attrezzature di spiaggia (lettini, sdrai, ecc.) dovranno essere posizionati garantendo la distanza minima di ml. 1,5. Le distanze interpersonali possono essere derogate secondo quanto disposto dalle ordinanze regionali di cui in premessa.

Nei lidi di Volano, Scacchi, Pomposa, Nazioni e sul Lido di Spina sud tra il Bagno Holiday e il Bagno Jamaica in applicazione della richiamata Ordinanza straordinaria regionale n.1/2021 a causa del conclamato fenomeno erosivo potranno ridurre la superficie riservata all'ombreggio garantendo comunque un'area di distanziamento non inferiore a 10,50 mq fra i sistemi di ombreggio;

Disposizioni particolari per l'utilizzo delle spiagge libere

Durante la stagione balneare 2021, l'accesso e la fruizione delle spiagge libere è consentito nel rispetto delle citate linee guida n. 6: "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna" nonché delle seguenti disposizioni:

- in tutta l'area della spiaggia libera, nell'area di battigia e nell'esercizio dell'attività di balneazione è vietato creare assembramenti.
- in tutta l'area della spiaggia libera, nell'area di battigia e nell'esercizio dell'attività di balneazione dovrà essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 1 m.
- Deve essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra gli ombrelloni posizionati sulla spiaggia e comunque nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di mq. 12 a paletto (la distanza dei paletti tra ombrelloni e file non potrà comunque essere inferiore a 3 ml). In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio devono comunque essere garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni. Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdrai etc.) deve essere garantita la distanza minima di ml 1,5.
- le distanze interpersonali possono essere derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che pernottino nella medesima stanza o unità abitativa di una struttura ricettiva del territorio regionale o comunque per soggetti che in base alle disposizioni normative vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detta condizione afferisce alla responsabilità individuale dei fruitori.
- l'accesso e l'uscita dalle spiagge libere devono avvenire attraverso gli accessi esterni preposti. I frequentatori delle spiagge libere possono accedere alle strutture balneari adiacenti solo per emergenze o per la fruizione dei servizi offerti da tali strutture.

I fruitori delle spiagge dovranno:

- Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS;
- Rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.
- Impegnarsi al rispetto di tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento e di corretto comportamento.

E' vietato:

- a) A parziale modifica di quanto disposto dalla lettera i) del comma 1 dell'art 4 dell'ordinanza n. 1/2019, praticare, sia sugli arenili che negli specchi acquei immediatamente adiacenti, qualsiasi gioco o attività sportiva o motoria che non consenta il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale del previste dalla vigente normativa in materia di misure di



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

mitigazione del rischio covid-19 e se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocumento all'igiene dei luoghi.

b) In generale l'attività sportiva e motoria è ammessa nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri. Gli sport individuali che si svolgono in spiaggia (racchettoni singolo) o in acqua (come nuoto, windsurf, sup e kitesurf) potranno essere regolarmente praticati nel rispetto delle suddette misure di distanziamento interpersonale. Per quanto riguarda sport da spiaggia da svolgere a coppie o in squadre (racchettoni, beach volley, calcetto etc.), occorrerà attenersi alle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero dello Sport e dalle federazioni per la pratica sportiva (CONI, FEDERAZIONI SPORTIVE) o da specifici protocolli regionali, inibendo le tipologie di attività sportive che dovessero essere vietate.

Dette aree libere dovranno essere controllate da parte della Polizia Locale e dalle altre Autorità a ciò preposte, che vigileranno sul rispetto delle prescrizioni e sulle misure indicate nelle vigenti disposizioni. A tal fine sarà dato corso, in linea con il sopra citato protocollo, all'"affidamento di servizi di presidio ad enti o soggetti in grado di impiegare personale formato, anche mediante convenzione con soggetti del terzo settore, cooperative bagnini, etc. che possano svolgere una funzione di informazione e di presidio, anche con un servizio dinamico e non stanziale, al fine di evitare assembramenti, informare l'utente sui corretti comportamenti da seguire, nonché sul corretto posizionamento di ombrelloni ed altre attrezzature da spiaggia, per assicurare le misure di distanziamento interpersonale".

Le infrazioni saranno punite, salvo che il fatto non costituisca reato, con le sanzioni amministrative previste dal Codice della Navigazione, art. 1164, commi 1 e 2, di cui proventi e ricorsi al Sindaco del Comune di Comacchio.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine 120 (centoventi) giorni.



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

**E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare
la presente Ordinanza.**

IL DIRIGENTE SETTORE IV-V
DI BLASIO FABRIZIO / INFOCERT
SPA